



COMUNE DI OSIMO

ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO DI PROROGA DELLA CHIUSURA DEI CIMITERI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 54 DEL DLGS. 267/2000 SS.MM.II. AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.

**IL SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO
con i poteri del Sindaco**

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 recante "Codice della protezione civile" che individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenza in materia di protezione civile e in particolare l'art. 6 che individua il Sindaco quale autorità di protezione civile e stabilisce che lo stesso eserciti funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile da parte delle strutture afferenti alla rispettiva amministrazione;

VISTO l'art. 12 del citato decreto legislativo n. 1/2018 che prevede al comma 1 che "lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni" e al comma 2 lett. f) che "i Comuni provvedono (..) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze a livello comunale";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che prevede all'art. 3 comma 2 che il Comune "è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" e al comma 5 che i Comuni e le Province "sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";

TENUTO CONTO dei gravi danni subiti da alcune essenze arboree site all'interno delle aree cimiteriali;

RILEVATO che è pertanto necessario evitare la presenza di cittadini ed utenti nelle aree di cantiere ove possono verificarsi cadute di alberi e rami;

RITENUTO di dover intervenire a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità pubblica con un provvedimento contingibile e urgente a fronteggiare un pericolo imminente e imprevisto;

VALUTATO che il presente provvedimento risulta adeguato e proporzionato in relazione alla tutela della sicurezza della popolazione urbana e frutto dell'applicazione concreta, discrezionalmente valutata, del principio di cautela;

VISTO l'articolo 7 della legge 241/90 e s.m.i., ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento, non viene comunicato agli interessati l'avvio del procedimento;

VISTO il dispositivo del comma 4, art. 54 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i nonché dell'articolo n. 650 del Codice Penale;



COMUNE DI OSIMO

RITENUTA la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di eliminare i rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità dei cittadini, così come previsto dagli articoli n. 50 e 54 del Dlg. 267 del 18/08/2000 ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il decreto del Prefetto della Provincia di Ancona prot. n. 151470 del 05/12/2024 acquisito al protocollo comunale n. 43294 del 06/12/2024, con il quale il Consiglio Comunale di Osimo è stato sospeso e la sottoscritta è stata incaricata della provvisoria gestione del Comune di Osimo, con conferimento dei poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

VISTA la temporanea assenza dal servizio del Commissario Prefettizio e richiamato il decreto del Prefetto della Provincia di Ancona prot. n. 151860 del 06/12/2024, con il quale il sub-commissario può sostituire il commissario nell'espletamento delle sue funzioni;

ORDINA

1. la proroga dell'ordinanza del 23-12-2024 prot. 45427, fino al giorno 01-01-2025 compreso, per la sola chiusura di tutti i cimiteri cittadini, fatto salvo il permesso di effettuare le ordinarie operazioni di tumulazione e estumulazione, al di fuori delle aree di cantiere, con ingresso del personale addetto alle operazioni cimiteriali, del sacerdote e dei familiari del deceduto nel numero massimo consentito di 10 persone.

2. Che la presente Ordinanza venga notificata:

- Osimo Servizi s.p.a. osimoservizispa@legalmail.it
- Provincia di Ancona provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it
- Prefettura di Ancona pec: protocollo.prefan@pec.interno.it
- Commissariato di Polizia di Osimo: dipps103.5300@pecps.poliziadistato.it
- Stazione Carabinieri di Osimo: tan23061@pec.carabinieri.it
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco pec: com.salaop.ancona@cert.vigilfuoco.it
- Protezione Civile Regionale: regione.marche.protciv@emarche.it

3. L'osservanza delle prescrizioni contenute nella Delibera di G.C. n. 169/2022 e nei titoli edilizi rilasciati per gli interventi ricadenti nel perimetro delle aree oggetto di mitigazione del rischio ai sensi della Delibera di C.C. n. 37/2022;

4. Che alla presente Ordinanza sia data massima diffusione alla popolazione anche mediante siti internet e canali social istituzionali dell'Ente Comunale;



COMUNE DI OSIMO

INFORMA

Che a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Osimo 24/12/2024

**IL SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO
con poteri del Sindaco
dott.ssa Raffaella Minardi**